

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1750/82 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1982

che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare per il periodo di consegna 1982/1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, ai termini della dichiarazione n. 2 di cui all'allegato del protocollo n. 7 della seconda convenzione ACP-CEE⁽¹⁾ la Comunità garantisce allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare indicati nel suddetto allegato un trattamento identico a quello previsto nel protocollo di cui sopra;

considerando che la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽²⁾, mette in applicazione tale principio; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato IV di tale decisione, i prezzi garantiti sono fissati ogni anno;

considerando che i prezzi garantiti validi nel periodo di consegna 1982/1983 per lo zucchero di canna originario degli Stati ACP sono stati determinati mediante accordo in forma di scambio di lettere con gli Stati ACP interessati; che è opportuno pertanto che il

Consiglio fissi gli stessi prezzi garantiti per lo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo di consegna 1° luglio 1982 — 30 giugno 1983, i prezzi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato IV della decisione 80/1186/CEE sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio, 42,63 ECU per 100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, 52,62 ECU per 100 chilogrammi.

Tali prezzi s'intendono per zucchero della qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, «free out», porti europei della Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.